



Tribunale Ordinario di Velletri
Volontaria Giurisdizione

N. R.G. 4781/2024

Il collegio, così composto:

dott. Riccardo Massera Presidente
dott. Marco Valecchi Giudice
dott. Angelo Baffa Giudice rel.

nel procedimento ex art. 98 c.c. proposto da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], entrambi residenti [REDACTED] (RM),

[REDACTED]

RICORRENTI

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e
SINDACO DEL COMUNE [REDACTED] (RM) (C.F.:
[REDACTED]), nella qualità di Ufficiale dello Stato Civile, rappresentati e
difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato.

RESISTENTI

con l'intervento del **PM** in sede.

INTERVENIENTE NECESSARIO

oggetto: ricorso ex art. 98 c.c. .

ha pronunciato il seguente

DECRETO

██████████ con ricorso ex art. 98 c.c., hanno proposto opposizione avverso il rifiuto, da parte dell'ufficiale dello stato civile del Comune di ██████████, di procedere alle pubblicazioni del matrimonio, poiché non era *“stata prodotta dalla nubenda, Sig.ra ██████████, dichiarazione dell'Autorità competente dello Stato dell'Iran, da cui risulti che, secondo le leggi di tale Stato, nulla osta al matrimonio da celebrarsi in Italia”*.

Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio, mentre il Ministero dell'interno, costituitosi, si è rimesso al tribunale.

Il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile, seppur argomentato in forza dell'art. 116 c.c. (*“lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”*), non è conforme all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 16 l. 218/1995 in quanto, secondo la legge iraniana, sarebbe precluso alla sig.ra ██████████ contrarre matrimonio con un uomo di religione diversa da quella islamica (cfr. art. 1059 c.c. iraniano); tale disposizione non può trovare applicazione poiché discriminatoria in quanto contrastante con la libertà di culto (cfr. art. 8 Costituzione *“tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge”*) e con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione (*“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*).

Dalla documentazione in atti, emerge la nubenda sia nubile, soggiorni regolarmente nel territorio della Repubblica e non sussistano ulteriori motivi ostativi alle nozze.

Per tali ragioni il ricorso va accolto.

Spese irripetibili.

PQM

- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di [REDACTED] (RM) di effettuare la pubblicazione prevista dall'art. 93 c.c., al fine di consentire al Sig. [REDACTED] e alla Sig.ra [REDACTED], come in epigrafe generalizzati, di contrarre matrimonio.

- visto l'art. 741 co. II c.p.c. dichiara il presente decreto immediatamente efficace.

- Spese irripetibili.

Si comunichi.

Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 21/11/2025.

Il Presidente

Riccardo Massera